

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4767

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BIANCONI**

Abolizione delle prefetture-uffici territoriali del Governo

Presentata il 1° dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Proporre, in Italia, di abolire il « prefetto e le prefetture », come diceva Luigi Einaudi nel 1944, poi divenuto Presidente della Repubblica l’11 maggio 1948, sembra una stravaganza degna di manicomio. Istituzione veneranda, venuta a noi dalla notte dei tempi, il prefetto è quasi sinonimo di governo e, lui scomparso, sembra non esistere più nulla. Chi comanda e chi esegue fuori dalla capitale? Come opera l’amministrazione pubblica? Così iniziava una lettera pubblicata nel 1944 da Luigi Einaudi.

Lo stesso continuava: « In verità, il prefetto è una lue che fu inoculata nel corpo politico italiano da Napoleone, dittatore all’interno, amante dell’ordine, sospettoso, come tutti i tiranni, di ogni forza indipendente, spirituale o temporale ».

L’Italia nuova, preoccupata di rinsaldare le membra degli antichi ex-Stati in un corpo unico, immaginò che il federalismo fosse il nemico ed estese il sistema prefet-

tizio anche a quelle parti d’Italia, come le province ex-austriache.

Purtroppo democrazia e prefetto repugnano profondamente l’una all’altro. In Italia non si avrà mai democrazia finché esisterà il tipo di governo accentrato, del quale sono simboli il prefetto e le prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG). Coloro i quali parlano di democrazia, di Costituente, di volontà popolare e di autodecisione e non si accorgono del prefetto non sanno quel che dicono.

Gli uomini di Stato anglo-sassoni, i quali invitano i popoli europei a scegliersi la forma di governo da essi preferita, trasportano inconsciamente parole e pensieri propri dei loro Paesi a Paesi nei quali le medesime parole hanno un significato del tutto diverso. Forse i soli europei del continente, i quali sentendo quelle parole le intendono nel loro significato vero sono, insieme con gli scandinavi, gli svizzeri. Essi sanno che la democrazia comincia dal comune, che è cosa dei cittadini, i quali non

solo eleggono i loro consiglieri, sindaci, presidenti o borgomastri, ma, senza intervento, tutela e comando di gente posta fuori del comune o a questo sovrapposta, lo amministrano, lo mandano in malora o lo fanno prosperare.

L'auto-governo continua nel cantone, il quale è un vero Stato, il quale si fa le sue leggi, se le vota nel suo parlamento e le applica per mezzo dei propri consiglieri, senza chiedere e ottenere approvazioni da Berna; ossia il Governo centrale. Tutti grandi e piccoli, tutti eletti, ognuno dei quali attende alle cose proprie, senza vedersi intralciare dal prefetto, ossia dalla longa manus del Ministro o del Governo, il quale insegna od ordina il modo di sbrigare le faccende proprie.

La classe politica si costituisce lentamente dal basso; per scelta fatta da gente che conosce personalmente le persone alle quali delega l'amministrazione delle cose locali piccole e, via via, delle cose regionali o nazionali.

La classe politica non si forma, tuttavia, se l'eletto ad amministrare le cose municipali, provinciali o regionali non è pienamente responsabile per l'opera propria. Se qualcuno ha il potere di dare a lui ordini o di annullare il suo operato, l'eletto non è responsabile e non impara ad amministrare. Impara a ubbidire, a intrigare, a raccomandare, a cercare appoggi: questo è il DNA della democrazia moderna.

Finché in Italia esisterà il prefetto, con le prefetture-UTG, egli sarà il vero padrone della vita amministrativa e politica anche degli enti locali. Così attraverso i suoi organi distaccati, le prefetture-UTG, il Governo centrale ordina l'iscrizione di spese di cui i cittadini farebbero a meno, cancella altre spese, ritarda l'approvazione e intralcia il funzionamento dei corpi locali. Chi governa localmente, seppur eletto direttamente dal popolo, non è né il sindaco né il consiglio comunale o provinciale, ma il segretario municipale o provinciale, il prefetto e le sue articolazioni.

A nessuno viene in mente l'idea semplice che il sindaco ha il diritto e il dovere di interpretare la legge, salvo rispondere

dinnanzi agli elettori dell'interpretazione data.

Agli occhi dei Parlamentari, eletti dal suffragio universale e investiti di una frazione della sovranità popolare, ogni resistenza di corpi autonomi, di enti locali o di sindaci decisi a far valere la volontà dei loro amministrati appare ancora oggi un sopruso, un privilegio. Essi sanno di essere i Ministri del domani, sanno che chi di loro diventerà Ministro dell'interno disporrà della leva di comando del Paese; sanno che nessun Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare ad essere Ministro dell'interno se non vuol correre il pericolo di vedere « farsi » le elezioni contro di lui dal collega al quale egli abbia avuto la dabbenaggine di abbandonare quel Ministero, il quale dispone delle prefetture-UTG, delle questure e dei carabinieri; il quale comanda centinaia di migliaia di funzionari piccoli e grandi, e attraverso concessioni di sussidi, autorizzazioni di spese e favori di ogni specie adesca e minaccia sindaci, consiglieri, presidenti di opere pie e di enti morali. A volta a volta servo e tiranno dei funzionari che egli ha contribuito a far nominare con le sue raccomandazioni e dalla cui condiscendenza dipende l'esito delle pratiche dei suoi elettori, il deputato diventa un « galoppino », il cui tempo più che dai lavori parlamentari è assorbito dalle corse per i Ministeri e dallo scrivere lettere di raccomandazione per il sollecito disbrigo delle pratiche dei suoi elettori.

Perciò il delenda Carthago, come affermava Einaudi, della democrazia liberale è: via il prefetto! Via con tutti i suoi uffici e le sue dipendenze e le sue ramificazioni! Nulla deve più essere lasciato in piedi di questa macchina centralizzata; nemmeno lo stambugio del portiere.

Chi vuole che gli italiani governino se stessi dia agli eletti negli enti locali il potere di amministrare liberamente; di far bene e di farsi rinnovare il mandato, di far male e di farsi mandar via. La classe politica si forma così: con il provare e riprovare, attraverso fallimenti e successi. Il sindaco deve essere libero di gestire le faccende proprie del comune, libero di scegliere i propri funzionari e dipendenti, nel modo e

con le garanzie che essi medesimi, legislatori sovrani nel loro campo, vorranno stabilire.

Lo Stato lasciamolo riformarsi dal basso, come è sua natura. Riconosciamo che nessun vincolo dura e nessuna unità è salda se prima gli uomini i quali si conoscono ad uno ad uno non hanno costituito il comune; e di qui, risalendo di grado in grado,

sino allo Stato. La distruzione della sovrastruttura napoleonica, che gli italiani non hanno amato mai, offre l'occasione unica di ricostruire lo Stato partendo dalle unità che tutti conosciamo e amiamo e che sono la famiglia, il comune, il territorio dove si vive e i suoi usi e costumi. Questo è il senso profondo della presente proposta di legge!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Trasferimento di competenze
dal prefetto al questore).*

1. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate in forma militare con armi, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sicurezza pubblica, previsti dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le

requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o di revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda per entrare come volontari nei servizi di protezione civile, l'individuazione degli enti idonei a curare l'istruzione e l'addestramento dei volontari della protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari e l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

n) il rilascio del passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti all'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipu-

lato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato dal regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti all'accordo e l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti all'accordo, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e nelle province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari della Polizia di Stato nei comuni in cui mancano i com-

missari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e di decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni e subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri condannati e di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa e di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza

dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e di concessioni sulle strade, di demolizione o di consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, nonché di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni e onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dal-

l'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del comune per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

g) l'istruttoria per la concessione di ricompensa al merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, prevista dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

n) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di

urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

o) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, prevista dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;

p) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

q) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

r) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti, previste dagli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

s) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

t) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, previste dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

u) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elet-

torali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

z) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti, previsti dall'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182;

aa) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, previste dall'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

bb) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi e la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102.

ART. 3.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevista dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, prevista dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

d) la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122;

e) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, previsti dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

f) la fissazione della data dell'elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

g) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

h) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, prevista dagli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

i) l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o la conservazione di ripari o di argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorre alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e la modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, nonché l'individuazione delle opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle dispo-

sizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

l) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

m) la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, prevista dagli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111;

n) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

o) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, previste dall'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

p) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza e l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplosivi, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

q) il rilascio della licenza per il porto d'armi, previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

r) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza e il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, previsti dagli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

s) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di

proprietà mobiliari e immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

t) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile e l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

u) il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio dell'istituzione o della mutazione delle posizioni anagrafiche, previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

v) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

z) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, previsto dall'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

aa) la documentazione antimafia dei soggetti che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, prevista dall'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

bb) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente

della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

cc) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario *ad acta* in caso di mancata esecuzione dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

dd) la nomina del commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

ee) le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

ff) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, nonché il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi

di grave e urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

gg) la predisposizione del piano per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, previsti dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ART. 4.

(Trasferimento di competenze alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

(Norme di adeguamento).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della medesima legge.

2. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 2 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha pre-

sentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.

